Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 17 maggio 1965** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1º marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1965
registro n. 27 Esercito, foglio n. 330

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine 665-587):

MUTARELLI Giovanni, da Trinitapoli (Foggia), medico assistente di 1ª classe nella C.R.I.

RICAGNO Umberto, da Sezzè (Alessandria), sottotenente.

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 1914, registro n. 49, foglio n. 154 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 26, pagina 690):

ALBANO Pietro, da Secondigliano (Napoli), caporale.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5421):

DE MARCHI Adevildo, da Genova, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2702):

PEGGION Fernando, da Roma, soldato.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 7 (Bolletino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3285):

RITTORE Giuseppe, da San Bartolomeo del Cervo (Imperia), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5111, rettificato nel luogo di nascita con Bollettino ufficiale 1928, dispensa 62, pagina 3818):

COCCONI Francesco, da Venezia, capitano.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro 75, foglio 2 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 270):

RICCI Domenico, da Spoleto (Perugia), soldato.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1263):

MAINELLA Cesare, da Venezia, tenente.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(3103)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1965.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964 che autorizza il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) all'acquisto di due appartamenti in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, con il quale la Fondazione Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.) è stata eretta in Ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, con il quale la citata Fondazione è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 5.000.000 da parte del prof. Guido Guida, per la costituzione di un « Fondo premi dott. Leonardo Guida »;

Visto l'atto rogato in Roma dal notaio dott. Bellini Francesco in data 13 febbraio 1963, repertorio numero 43156/14018, con cui è stata accettata dal C.I.R.M. la predetta donazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 30 aprile 1964, con il quale l'Ente sopra indicato viene autorizzato ad acquistare due appartamenti;

Visto il verbale della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 23 novembre 1964, con la quale il predetto Consiglio constatato che il fabbricato di cui detti appartamenti fanno parte era stato per errore indicato sia negli atti della Fondazione che nel decreto presidenziale sopra citato con la lettera *B*, mentre in effetti è contrassegnato con la lettera *E*, e preso atto che la numerazione degli interni dello stabile è stata medio tempore variata per cui gli originari numeri 8 e 12 distintivi dei due appartamenti sono divenuti rispettivamente 12 a 16, ha precisato che:

1) l'appartamento di due stanze, accessori e cantina, da acquistare a scopo di investimento delle somme del « Fondo premi dott. Leonardo Guida », è sito in via Filippo Serafini n. 6, fabbricato *E*, scala *A*, piano 2° sul rialzato ed è distinto con il n. 12;

2) l'appartamento di due stanze, accessori e cantina, da acquistare per provvedere al pagamento delle indennità di licenziamento del personale della Fondazione, è sito in via Filippo Serafini n. 6, fabbricato *E*, scala *A*, piano 3° sul rialzato ed è distinto con il n. 16;

Considerata la necessità di rettificare i dati concernenti l'ubicazione degli immobili indicati nel citato decreto 10 febbraio 1964;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, citato nelle premesse, è modificato, per quanto riguarda i dati di identificazione dei due appartamenti di cui è stato autorizzato l'acquisto, in conformità della delibera dell'Ente in data 23 novembre 1964, come segue:

a) l'appartamento da acquistare a scopo di investimento delle somme del « Fondo premi dott. Leonardo Guida » è sito in via Filippo Serafini n. 6, fabbricato *E*, scala *A*, piano 2° sul rialzato, interno 12;

b) l'appartamento da acquistare a scopo di investimento delle somme accantonate per provvedere al pagamento del personale della Fondazione è sito in via Filippo Serafini n. 6, fabbricato *E*, scala A, piano 3° sul rialzato, interno 16.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Registro n. 27 Ufficio risc. poste e tel., foglio n. 231. — ANSALONE

(3384)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 28 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 381, con il quale il dott. Alberto Moretta fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Considerato che il dott. Moretta, in data 30 novembre 1964, è stato dichiarato insolvente dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, non avendo egli adempiuto ai propri impegni, relativi al versamento, nel termine stabilito, del saldo della liquidazione mensile alla Stanza di compensazione;

Considerato, altresì, che la Deputazione di Borsa di Torino, con nota del 30 novembre 1964, ha denunziato l'insolvenza al Tribunale civile di Torino, a termini dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, ed ha successivamente deliberato la esclusione dell'agente di cambio insolvente dai locali della Borsa valori di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, n. 2, della citata legge 20 marzo 1913, n. 272;

Considerato che il dott. Moretta ha perduto, pertanto, il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per la iscrizione e per la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 3, della menzionata legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della stessa legge 20 marzo 1913, numero 272 e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Moretta è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino con effetto dal 30 novembre 1964.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 212. — VENTURA SIGNORETTI

(3348)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1965.

Nomina di componenti il Consiglio direttivo del Comitato centrale e del presidente generale e del vice presidente generale della Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 18 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto della Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche all'ordinamento della Associazione italiana della Croce Rossa, previsto dalle norme sopra riportate;

Ritenuta la necessità di provvedere, alla scadenza della gestione commissariale straordinaria in atto, e cioè con decorrenza dal 1° aprile 1965, al ripristino dell'Amministrazione ordinaria e quindi alla nomina del Consiglio direttivo del Comitato centrale, nonchè del presidente generale e vice presidente generale della Associazione;

Considerata l'urgenza di provvedere relativamente al presidente e vice presidente generale ed ai sei consiglieri di nomina presidenziale, lasciando ad altro provvedimento la nomina dei membri di designazione ministeriale;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di Stato dott. Giuseppe Potenza ed il tenente generale medico in s.p.e. prof. Tomaso Lomonaco sono nominati, rispettivamente, presidente generale e vice presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Art. 2.

Sono nominati componenti del Consiglio direttivo del Comitato centrale della Associazione italiana della Croce Rossa, i signori:

1. Balestri dott. Giovanni;
2. Bartolini dott. Arnaldo;
3. Labriola dott. Silvano;
4. Sicca dott. prof. Tito Giulio;
5. L'Eltore prof. Giovanni;
6. Cattani amb. Attilio.

Art. 3.

Le nomine di cui ai precedenti articoli sono valide per il quadriennio 1° aprile 1965-31 marzo 1969.

Il Ministro per la sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1965

SARAGAT

MARIOTTI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1965
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 78

(3382)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pianella (Pescara).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Pianella, al quale la legge assegna venti membri, risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da dieci consiglieri delle correnti politiche di centro e da dieci delle correnti politiche di sinistra.

Si veniva, in tal modo, a determinare, in seno al predetto Consiglio, la contrapposizione di schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 13 dicembre 1964, 20 dello stesso mese e 17 gennaio 1965, si concludevano tutte con esito negativo. In particolare, nella seduta di prima convocazione, nessuno dei candidati, nelle tre prescritte votazioni, conseguiva la richiesta maggioranza assoluta dei voti; nell'adunanza successiva, dopo una votazione parimenti infruttuosa, veniva a mancare il «quorum» dei presenti necessario per la continuazione dell'iter procedurale; nell'ultima riunione, infine, nessuna votazione era possibile, in quanto con l'allontanamento di dieci consiglieri, veniva meno il richiesto numero legale.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 20 gennaio 1965, n. 310-13-30.1 Gab., fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti necessari per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, poichè entrambe le adunanze consiliari, indette per il 30 gennaio ed il 6 febbraio 1965, venivano dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale

costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Pianella, nonostante il formale richiamo del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del Comune, di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 marzo 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Pianella ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Alfredo Sabella, direttore di sezione.

Roma, addì 20 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Pianella non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 marzo 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pianella è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Alfredo Sabella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3363)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Villasor (Cagliari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Villasor — al quale la legge assegna venti membri — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Si veniva, pertanto, a determinare in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto di Cagliari, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute il 12 e 19 dicembre 1964 e, su invito del prefetto, l'11 gennaio 1965, si concludevano tutte con esito negativo.

Il prefetto, allora, disponeva due successive convocazioni del predetto Consiglio comunale, per l'elezione del sindaco e della Giunta, formalmente richiamandolo — agli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — alla osservanza di quel preciso obbligo di legge; il relativo decreto, in data 15 gennaio 1965, veniva fatto notificare giudizialmente a tutti i consiglieri.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto le due sedute, indette per i giorni 19 e 28 gennaio 1965, sono state dichiarate deserte per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la situazione non manifesta alcun sintomo di positiva evoluzione, ha rappresentato la necessità di far luogo, a norma del citato art. 323, allo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Villasor in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 marzo 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Villasor ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Edoardo Romby, funzionario di prefettura.

Roma, addì 20 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami, il Consiglio comunale di Villasor (Cagliari) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 marzo 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villasor è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Edoardo Romby è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3364)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1965.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1963, con il quale vennero nominati i componenti del Collegio dei sindaci del predetto Istituto;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'anzidetto Collegio dei sindaci;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Sono nominati componenti il Collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, i signori:

a) *Componenti effettivi*:

Guarino dott. Ariberto, con funzioni di presidente, designato dal Ministro per il tesoro;

Rossitto dott. Vincenzo, designato dal Ministro per il tesoro;

Mango dott. Ernesto, designato dal Ministro per l'industria e il commercio;

Cardinali dott. Mario, designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

D'Angelo dott. Marco, designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

Rocco dott. Luigi, designato dal Consiglio generale dell'Istituto;

Matteucci dott. Renato, designato dal Consiglio generale dell'Istituto.

b) *Componenti supplenti*:

Santi dott. Pietro, designato dal Ministro per il tesoro;

Bassetti rag. Vincenzo, designato dal Consiglio generale dell'Istituto.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1964.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del Pellegrinaggio di ex combattenti italiani residenti all'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, n. 1479, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del Pellegrinaggio di ex combattenti italiani residenti all'estero;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 30 e L. 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle;

formato carta: mm. 24 × 40; formato stampa: mm. 21 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta, identica per i due valori, poggia sul lato corto del formato e riproduce la veduta della parte sinistra del propilèo del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in Roma, Le leggende « PELLEGRINAGGIO DEGLI EX COMBATTENTI RESIDENTI ALL'ESTERO » e « POSTE ITALIANE » corrono lungo i quattro lati del francobollo; in alto, a sinistra, sono riprodotte, in negativo, le indicazioni dei valori.

Colori: L. 30 marrone, L. 70 bleu.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Registro n. 26 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 256. — ANSALONE

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Proroga della durata della Commissione di studio per la predisposizione di modifiche alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 3 giugno 1964, con il quale è stata costituita la Commissione di studio per la revisione e l'integrazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Considerato che la predetta Commissione non ha potuto ultimare i suoi lavori entro il termine stabilito del 31 dicembre 1964;

Ritenuta la necessità di assegnare un ulteriore termine per il completamento dei lavori della Commissione stessa;

Decreta:

Articolo unico.

La durata della Commissione di studio per la revisione e l'integrazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane è prorogata fino al 31 marzo 1965.

Le relative spese, per i gettoni di presenza e per il trattamento economico di missione, graveranno sul cap. 1152/2 dell'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 279

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 9 settembre 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 5 marzo 1965, n. 81/6944, con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato il col. di porto Pietro Capitanio, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del col. di porto Carlo Lavezzari;

Decreta:

Il col. di porto Pietro Capitanio è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Comando generale delle capitanerie di porto, in sostituzione del col. di porto Carlo Lavezzari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(3369)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1965.

Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per autoveicoli di portata superiore a cinquanta quintali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1949, 16 maggio 1953, 24 maggio 1958, 20 giugno 1960, 19 maggio 1961, 5 settembre 1961, 13 marzo 1963 e 29 ottobre 1963;

Considerato che i più recenti provvedimenti emessi per il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per autoveicoli di portata superiore a cinquanta quintali hanno previsto l'inapplicabilità dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, in base al quale è ammesso il rilascio di autorizzazioni per autoveicoli acquistati con rinuncia del venditore alla facoltà di sostituzione;

Considerata l'opportunità di dettare norme innovative intese a consentire il trasferimento delle autorizzazioni in ogni caso di alienazione dell'azienda per cessazione dell'attività di autotrasporto ovvero di trasformazione o fusione di società;

Ritenuta inoltre l'opportunità di emanare disposizioni intese a rendere gradualmente inoperante l'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, facendo così cessare l'attuale disparità di trattamento tra intestatari di autorizzazioni rilasciate nel passato in base a provvedimenti che non hanno previsto il divieto di applicazione del citato art. 4 ed intestatari di autorizzazioni rilasciate più recentemente in base a provvedimenti che hanno previsto tale divieto;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Nel caso di cessazione dell'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi e di alienazione dell'azienda nel suo complesso, è consentito, in favore dell'acquirente dell'azienda, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per quegli autocarri od autoarticolati di portata superiore a cinquanta quintali che facciano parte dell'azienda e per i quali il venditore sia titolare di regolare autorizzazione a suo nome.

Le domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione in base alle disposizioni del presente articolo vanno presentate, debitamente documentate, entro il termine di sei mesi dalla data di annotazione dell'atto di cessione dell'azienda nel repertorio notarile.

Art. 2.

Nel caso di trasformazione di società è consentito, in favore della società risultante dalla trasformazione, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per quegli autocarri od autoarticolati di portata superiore a cinquanta quintali per i quali la Società sia titolare di regolare autorizzazione.

Nel caso di fusione di società, mediante la costituzione di una società nuova ovvero mediante l'incorporazione in una società di una o più altre, è consentito, in favore della nuova società o di quella risultante dalla fusione, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per quegli autocarri od autoarticolati di portata superiore a cinquanta quintali per i quali la società o le società estinte siano titolari di regolare autorizzazione.

Le domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione in base alle disposizioni del presente articolo vanno presentate, debitamente documentate, entro il termine di sei mesi dalla data di annotazione dell'atto di trasformazione o di fusione della società nel repertorio notarile.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano anche quando le autorizzazioni da trasferire siano state accordate in base a provvedimenti che hanno previsto il divieto di applicazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949.

Art. 4.

Le domande per il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi presentate da ditte che hanno cessato l'attività e ceduto l'azienda possono essere accolte soltanto dopo che sia trascorso il periodo di un anno decorrente dalla data più recente tra le date di cessazione dell'attività risultante dal certificato della Camera di commercio e di cessione dell'azienda risultante dal repertorio notarile.

TITOLO II

Art. 5.

Per le autorizzazioni che vengono rinnovate dopo la scadenza del termine novennale di validità previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, non può più trovare applicazione l'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, anche se, originariamente, dette autorizzazioni risultino accordate in base a provvedimenti che hanno previsto la trasferibilità ai sensi del citato art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949.

Art. 6.

Per le autorizzazioni che vengono trasferite all'acquirente dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, non può più trovare applicazione il citato art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949 nel caso di ulteriore vendita dell'autoveicolo.

Art. 7.

L'applicabilità dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949 verrà comunque a cessare, in ogni caso, con il decorso del termine di nove anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto è da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

(3452)

DECRETO PREFETTIZIO 30 aprile 1965.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale sanitario per il triennio 1° maggio 1965-30 aprile 1968 essendo scaduti per decorso triennio i membri non di diritto, di cui al decreto prefettizio n. 3127 in data 18 agosto 1961;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Sentito il parere del medico provinciale circa la nomina dei membri non di diritto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-68, è così composto:

il prefetto, presidente;
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Nuoro;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
Cannas dott. Antonio, medico militare in servizio nel capoluogo;
l'ufficiale sanitario del comune di Nuoro;
il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Ruggiu dott. Salvatore, medico condotto in Nuoro;
Monni on. avv. Antonio, presidente dell'Ospedale San Francesco di Nuoro;
Marras prof. Giuseppe, direttore sanitario dell'Ospedale San Francesco di Nuoro;
Manca dott. prof. Serafino, primario medico dell'Ospedale San Francesco di Nuoro;
Martini dott. prof. Domenico, primario chirurgo dell'Ospedale San Francesco di Nuoro;
Perassi prof. Franco, medico chirurgo;
Manca prof. Franco, medico chirurgo;
Gabbas dott. Francesco, medico chirurgo specialista in pediatria;
Monni avv. Pietro, esperto nelle materie amministrative;
Madau dott. ing. Vincenzo, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Moncelsi dott. ing. Fausto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Mulas dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;
Rastelli dott. Roberto, in rappresentanza dell'Ordine dei veterinari;
Cichi dott. Raimondo, in rappresentanza dell'Ordine dei farmacisti;
Cani Marinca, in rappresentanza del Collegio delle ostetriche;
Prina Giovanna Antonia, in rappresentanza del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Bonomo dott. Salvatore, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Bertolino dott. Antonio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
Canu dott. Antonio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Le funzioni di segretario del Collegio verranno espletate dal dott. Guglielmo Crescenzo, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione della sanità, designato dall'Ufficio del medico provinciale.

Nuoro, addì 30 aprile 1965

Il prefetto: Poppi

(3370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1965, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 261, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 22 novembre 1952 dal signor Guerrino Guidotti avverso il provvedimento con cui la Commissione di 2° grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane e l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani, in seduta del 9 maggio 1952, rigettava il ricorso del Guidotti stesso inteso ad ottenere una qualifica gerarchica partigiana di grado più elevato di quella conferitagli dalla Commissione regionale lombarda.

(3373)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hugo Elias, Console generale onorario di Costa Rica a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

(3385)

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rafael Vairo Riccio, Console onorario di El Salvador a Napoli.

(3386)

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ettore Gentili, Vice console onorario di El Salvador a Roma.

(3387)

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Donald Mac Farlane, Console generale di Gran Bretagna a Napoli, con giurisdizione sulle provincie della Campania, Basilicata, Calabria e delle Puglie.

(3388)

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Ofelia Tabora de Vitanza, Console onorario di Honduras a Palermo, con giurisdizione sulle provincie della Sicilia.

(3389)

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Marta Dotres, Vice console di Panama a Napoli.

(3390)

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Ivo Simatovich, Console generale onorario di Panama a Roma, con giurisdizione sulla provincia di Roma.

(3391)

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Josè Maria de Garay y Garay, Console generale di Spagna a Genova, con giurisdizione sulla provincie della Liguria, Piemonte e Toscana.

(3392)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 maggio 1965:

Giatti Giancarlo, notaio residente nel comune di Monguelfo, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Bressanone, stesso distretto;

Farace Nicola, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina;

Tessiore Alberto, notaio residente nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna;

La Rosa Salvatore, notaio residente nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova;

Raimondi Tito, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Fivizzano, stesso distretto;

La Monica Pietro, notaio residente nel comune di Gioia dei Marsi, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Pescina, stesso distretto;

Musumeci Aldo, notaio residente nel comune di Belpasso, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Guiso Giovanni, notaio residente nel comune di Montalcino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena;

Battista Onorato, notaio residente nel comune di Faeto, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Sant'Angelo d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Pellicccioni Francesco Maria, notaio residente nel comune di Pennabilli, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì;

Saya Guido, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Franco Bruno, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Milano;

Raja Giuliana, notaio residente nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

(3330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Gombito (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Casole d'Elsa (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.958.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Radicondoli (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.548.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Sedegliano (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.702.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Enego (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.199.619, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427)

Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Camporgiano (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.021.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428)

Autorizzazione al comune di Villa Basilica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Villa Basilica (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Correzzola (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Piacenza d'Adige (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.828.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3432)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3433)

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1965, il comune di Sansepolcro (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3434)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giovanni D'Errico, nato a Grumo Nevano (Napoli) il 4 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Napoli nel settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(3347)

Il dott. Francesco Del Re, nato a Pollutri (Chieti) il 21 giugno 1908, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dall'Università di Firenze il 21 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(3348)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Gian Franco Surace, nato a Bari il 30 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari il 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(3350)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1965, registro n. 30, foglio n. 92, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dalla professoressa Frazzitta Angelina in data 2 e 6 agosto 1962 avverso il provvedimento col quale erano state respinte le sue domande intese ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nei ruoli dei professori di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia e igiene nelle scuole di avviamento professionale; matematica, elementi di fisica e chimica nelle scuole tecniche industriali; matematica nella scuola media.

(3437)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1965, registro n. 29, foglio n. 66, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Guccione Giuseppa in data 30 dicembre 1962 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di disegno.

(3438)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 29, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Chirico Anna in D'Auria in data 28 gennaio 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (Classe di concorso 1).

(3439)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1965, registro n. 31, foglio n. 5, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Casadei Aida in Gaudenzi in data 25 luglio 1962 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di lingua e letteratura tedesca nei licei scientifici; negli istituti tecnici industriali, commerciali e nautici; nelle scuole tecniche e nella scuola media e di avviamento.

(3440)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1965, registro n. 30, foglio n. 91, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Alfano Alfredo in data 10 gennaio 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di italiano, storia e geografia nella scuola tecnica e nelle scuole professionali femminili; italiano, storia e geografia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale; filosofia e storia nei licei e nell'istituto magistrale; lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

(3441)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1965, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 16 dicembre 1961 dal sig. Semeraro Giovanni, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1961 con il quale è stato punito con la sanzione della sospensione dalla qualifica.

(3344)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA - BOLOGNA

Approvazione del programma di fabbricazione nonchè del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare in comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

Con decreto n. 13687 in data 8 maggio 1965 il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, ultimo comma, ed 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, con le rettifiche già apportate dal comune di Montecchio Emilia in relazione all'accoglimento o totale o parziale di alcune osservazioni presentate da privati, il programma di fabbricazione adottato dal Comune stesso con deliberazione 25 settembre 1963, n. 105, ed ha altresì approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della ripetuta legge n. 167 e per gli effetti di cui alla legge stessa, con lo stralcio del comprensorio n. 3, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal ripetuto Comune con la medesima deliberazione n. 105.

(3397)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3435 in data 29 aprile 1965, il prof. Decio Molignoni è stato nominato, per lo scorcio di triennio 1° maggio 1965-31 marzo 1966, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra, in sostituzione del prof. Angelo Romanini, deceduto.

(3338)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti lungo: il rio Colatore, in comune di Buttrio (Udine); torrente Degano, in comune di Comeglians (Udine); fiume Fiume, in comune di Fiume Veneto (Udine); torrente Chiarsò e torrente Turiò, in comune di Paularo (Udine); roggia, in comune di Palazzolo della Stella (Udine); rio Fontaiba, in comune di Paluzza (Udine); fiume Noncello, in comune di Pordenone (Udine); rio Roggia, in comune di San Giorgio della Richinvelda (Udine); rio Brentana, in comune di Santa Maria la Longa (Udine); torrente Cormor, in comune di Udine.

Con decreto del 16 luglio 1964, n. 819 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Udine, segnate nel catasto dei seguenti Comuni:

1) *comune di Buttrio*: rio Colatore, foglio 7; mappale 271½ (Ha 0.00.40);

2) *comune di Comeglians*: torrente Degano, foglio 21; mappali 81 (Ha 0.35.50); 139 (Ha 0.29.20); 140 (Ha 0.16.70) per complessivi Ha 0.81.40;

3) *comune di Fiume Veneto*: fiume Fiume, foglio 8; mappali 355 (Ha 0.07.50); 354-*b* (Ha 0.11.10) per complessivi Ha 0.18.60;

4) *comune di Paularo*:

torrente Chiarsò, foglio 36; mappali 313 (Ha 0.06.60); 327 (Ha 0.13.20); 347 (Ha 0.00.07); 374 (Ha 0.01.10); 376 (Ha 0.00.55); 377 (Ha 0.00.52); 373 (Ha 0.04.00); 371 (Ha 0.00.53); 372 (Ha 0.12.00); 375 (Ha 0.01.10); 419 (Ha 0.02.20); 395 (Ha 0.01.60); 396 (Ha 0.06.49); 413 (Ha 0.10.40); 412 (Ha 0.04.20); 394 (Ha 0.11.80); 420 (Ha 0.05.60); 421 (Ha 0.01.50); 469 (Ha 0.06.60); 436 (Ha 0.03.20); 438 (Ha 0.01.20); 437 (Ha 0.06.40); per complessivi Ha 1.00.77;

torrente Turiè: foglio 36; mappali 441 (Ha 0.03.50); 440 (Ha 0.03.20); 439 (Ha 0.10.70); 434 (Ha 0.01.10); 435 (Ha 0.00.42); 428 (Ha 0.02.80); 433 (Ha 0.02.60); 427 (Ha 0.06.00); per complessivi Ha 0.30.32;

5) *comune di Palazzolo della Stella*: roggia, foglio 13; mappali 325½ (Ha 0.01.20); 341½ (Ha 0.00.90); per complessivi Ha 0.02.10;

6) *comune di Paluzza*: rio Fontaiba, foglio 47; mappali 553 (Ha 0.06.90); 556 (Ha 0.04.60); 557 (Ha 0.04.90); 555 (Ha 0.07.30); 554 (Ha 0.01.50); 558 (Ha 0.11.80); 559 (Ha 0.05.40); per complessivi Ha 0.42.40;

7) *comune di Pordenone*: fiume Noncello, foglio 20; mappale 1784 parte (Ha 0.28.60);

8) *comune di San Giorgio della Richinvelda*: rio Roggia, foglio 30; mappali 410 porzione (Ha 0.01.11); 409 (Ha 0.03.13); per complessivi Ha 0.04.24;

9) *comune di Santa Maria la Longa*: rio Brentana, foglio 11; mappale 370 parte (Ha 0.00.81);

10) *comune di Udine*: torrente Cormor, foglio 31; mappali 227½, 229½, 286½, 231½, 514½, 513½ e 233, per complessivi Ha 0.59.70;

ed indicate nelle planimetrie in scala 1:1000 e 1:2000, rilasciate dall'Ufficio tecnico erariale di Udine. Per un totale di Ha 3.69.34, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3340)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di reliquati arginali del fiume Secchia, in comune di San Benedetto Po (Mantova).

Con decreto del 17 luglio 1964, n. 951, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di reliquati arginali del fiume Secchia, segnati nel catasto del comune di San Benedetto Po (Mantova), al foglio XIX, mappali 63-*b* (Ha 0.11.97); 63-*c* (Ha 0.06.94); 63-*d* (Ha 0.07.30); 63-*e* (Ha 0.08.61); 148-*b* (Ha 0.04.43); 148-*c* (Ha 0.02.01); 148-*d* (Ha 0.01.66); 148-*e* (Ha 0.02.64); 148-*f* (Ha 0.04.12); 148-*g* (Ha 0.05.23); 148-*h* (Ha 0.01.05); 148-*i* (Ha 0.02.99); 178-*b* (Ha 0.04.70); 178-*c* (Ha 0.01.57); 178-*d* (Ha 0.01.68); 178-*e* (Ha 0.01.65); 178-*f* (Ha 0.02.82); 178-*g* (Ha 0.04.56); 178-*h* (Ha 0.00.90); 178-*i* (Ha 0.00.92); 178-*l* (Ha 0.00.61); 178-*m* (Ha 0.00.41); 178-*n* (Ha 0.02.19); 178-*o* (Ha 0.02.09), di complessivi Ha 0.83.05, ed indicati nella planimetria rilasciata il 14 dicembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3323)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex argine del fiume Po, in comune di Castelvetro (Piacenza).

Con decreto del 23 dicembre 1964, n. 1159, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex argine del fiume Po, segnato nel catasto del comune di Castelvetro (Piacenza), al foglio 7, mappale 429, di mq. 1330, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 marzo 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che parte integrante del decreto stesso.

(3339)

Approvazione del piano di zona del comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1965, n. 1975, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Foggia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3396)

Approvazione di variante al piano di ricostruzione di Pescara

Con decreto ministeriale 7 maggio 1965, n. 1370, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Pescara, relativa al cambiamento di destinazione di una parte del mappale 422, con fronte su via Pizzoferrato, da « estensivo a ville » a « costruzione di edificio ad uso pubblico », vistato in due planimetrie in scala 1:2000.

(3398)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cagliari.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni con-

cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Cagliari entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblcia 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Cagliari.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Cagliari dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Cagliari.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di Enti o Associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Cagliari dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Cagliari, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Cagliari, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 6 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della depor-

tazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli apparetnenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Cagliari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1964
Registro n. 81, foglio n. 399.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Cagliari e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Cagliari;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . .

(firma)

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1631)

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, *fermo restando il limite massimo di 40 anni.*

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a)* assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Catania entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* del precedente art. 2, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Catania.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Catania dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Catania.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei

relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di Enti o Associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Catania dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Della prova avrà luogo in Catania, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Catania, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione

di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno pro-

durre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli apparetnenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre chè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Catania.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 378.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Catania e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Catania;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1632)

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro aggregato per la prova facoltativa di lingua tedesca in seno alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Viste le proprie deliberazioni n. 49/P.2.1.1. - n. 32/P.2.1.1. e n. 44/P.2.1.1., rispettivamente del 13 dicembre 1963, 10 agosto 1964 e 24 marzo 1965, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici e i membri aggregati per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Maurizi dott. Fernando è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Bucciarelli dott. Wolfango, impossibilitato, per sopravvenute esigenze di servizio, ad assolvere l'incarico.

Roma, addì 30 aprile 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3310)

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero n. 5 del mese di maggio 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1965, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 226, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 29 maggio 1964.

(3312)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE
DI AVELLINO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 10 marzo 1965, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1963;
Considerato che il prof. Radice Leonardo ha rinunziato a partecipare ai lavori della predetta Commissione e che, pertanto, occorre procedere alla relativa sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Carmine Guerriero, primario chirurgo dell'ospedale Cardarelli di Napoli, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Leonardo Radice, rinunziatario.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 6 maggio 1965

Il medico provinciale: RAIMONDI

(3484)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2532 del 15 dicembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto 16 gennaio 1965, n. 207, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto;
Preso atto delle rinunzie presentate dagli interessati;
Viste le indicazioni delle sedi preferenziali contenute nelle domande;
Viste le disposizioni di legge in materia;

Decreta:

Le sedi dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1962, sono così attribuite:
1) Minuto Saverio: condotta di Palizzi;
2) Valenti Stefano: consorzio S. Ilario-Portigliola;
3) Niutta Nicola: consorzio Canalo-Agnana.

Reggio Calabria, addì 6 maggio 1965

Il veterinario provinciale: STALTARI.

(3379)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.